



Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Viale Druso n. 8 - 39100 Bolzano ☎ 0471/335884 fax 0471/335886
Codice Fiscale 80007080213 c.c. postale n.IT07 A076 0111 6000 0000 0252395
lgtaasa@carabinieri.it – P.E.C. tbz34333@pec.carabinieri.it

Nr. 306/17-0/2018 di prot.

Bolzano, 28 dicembre 2018

CC TBZ34333 0012011 31-12-2018

OGGETTO: Invito a partecipare alla procedura negoziata, *ex art.36*, co. 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, per l’aggiudicazione dell’appalto di servizio di riparazione meccanica, motoristica ed (compresa la fornitura funzionale dei pezzi di ricambio) di veicoli militari per le esigenze dei Reparti dell’Arma dei Carabinieri, arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige, suddiviso in nr. 9 lotti, per l’Esercizio Finanziario 2019. Cap.4868-6/5 M.D. **Procedura in II istanza per i lotti nr. 6, 7, 8, 9.**

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, ARTICOLAZIONE DEI LOTTI, IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla presente procedura negoziata *ex art. 36*, co. 2, lett. b), d. lgs. 18.04.2016, nr. 50, esperita in II istanza per i lotti sotto indicati e non aggiudicati nella precedente procedura svolta sulla piattaforma M.E.P.A., per l’aggiudicazione dell’appalto di servizio di riparazione meccanica, motoristica ed elettronica e riparazione carrozzeria (compresa la fornitura funzionale dei pezzi di ricambio) di veicoli militari per le esigenze dei Reparti dell’Arma dei Carabinieri, arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, per un **importo complessivo presunto e non vincolante per la stazione appaltante di € 71.000,00 (IVA esclusa).**

La durata prevista dell’appalto è dal 01.02.2019 (o data successiva di stipula) al 31.12.2019.

L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero, non essendo ravvisabili nell’esecuzione del presente appalto, omettendosi conseguentemente la redazione del relativo D.U.V.R.I.

Il servizio di riparazione meccanica, motoristica ed elettronica è disciplinato dall’allegato Capitolato Tecnico (allegato “A”), ed è articolato nei sotto elencati nr. 5 lotti “areali” e “funzionali”, e concerne i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle sotto indicate giurisdizioni (schema rappresentativo in allegato “E”), per i rispettivi importi presunti e non vincolanti per l’Amministrazione.

- 1) **LOTTO n. 6, Area NORD OVEST TRENINO ALTO ADIGE, C.I.G. 76634910D6**
(località di riferimento per la collocazione della sede operativa: MERANO, BZ), per un **valore presunto di € 18.000,00 (IVA esclusa):**

- a) **Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica:**
 - Compagnie di Merano (BZ), Silandro (BZ), e Comandi

Stazione dipendenti.

2) **LOTTO n.7, Area NORD EST TRENINO ALTO ADIGE, C.I.G. 7663505C60** (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: SAN CANDIDO, BZ), per un **valore presunto di € 18.000,00 (IVA esclusa):**

a) **Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica**

- Compagnia di Brunico (BZ), San Candido (BZ) Comandi
Stazione CC dipendenti.

3) **LOTTO n. 8, Area EST TRENINO ALTO ADIGE, C.I.G. 7663540943** (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: CAVALESE, TN), per un **valore presunto di € 20.000,00 (IVA esclusa):**

a) **Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica**

- Compagnia di Cavalese (TN) e Comandi Stazione CC dipendenti;
- Centro Carabinieri Addestramento Alpino Selva Valgardena (BZ).

4) **LOTTO n. 9, Area Sud Est TRENINO ALTO ADIGE, C.I.G. 7526375122** (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: BORGO VALSUGANA, TN), per un **valore presunto di € 15.000,00 (IVA esclusa):**

a) **Interventi di manutenzione/riparazione meccanica, motoristica ed elettronica**

- Compagnia di Borgo V.na (TN), Comandi Stazione CC dipendenti.

I suddetti importi imponibili devono intendersi puramente indicativi e pertanto non possono considerarsi vincolanti per l'A.M., in quanto subordinati alle effettive esigenze del Reparto ed alla copertura finanziaria da definirsi in base alle assegnazioni che saranno concesse sul pertinente capitolo di bilancio per l'E.F. 2019: pertanto, la Ditta contraente nulla avrà a pretendere qualora le prestazioni richieste non raggiungano il limite del citato importo presunto. Le ditte aggiudicatarie del servizio dovranno assicurare la propria sede operativa entro 30 km dalle località di riferimento suindicate, A PENA DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA.

I suddetti C.I.G. potranno essere utilizzati dalla concorrente per ottenere dal sistema "AVCPASS" la cosiddetta "PassOE, da allegare in copia entrambi nella documentazione "amministrativa" di cui al successivo paragrafo 6, anche per consentire alla stazione appaltante di acquisire d'ufficio i documenti per la verifica dei prescritti requisiti di legge.

La mancata produzione dell'AVCPASS potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice (c.d. "soccorso istruttorio"), a condizione che la richiesta di sia stato già effettuata o prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria, , si procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre nr. 2270 del 28.12.2018.

Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento è il sottoscritto Magg. amm. Daniele Mignini, Capo Servizio Amministrativo pro tempore dell'Ente.

Direttore dell'esecuzione del contratto sarà il Capo Sezione Motorizzazione pro-tempore del Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige".

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

a) Per i **Raggruppamenti temporanei d'impresa**, è richiesto:

- 1) In caso di **R.T.I. non formalmente costituiti** per la partecipazione alla gara, gli stessi dovranno:
 - specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016);
 - indicare l'impresa che assumerà la veste di mandataria;
 - contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 2) In caso di **R.T.I. formalmente costituiti per la partecipazione alla gara**, gli stessi dovranno:
 - Produrre copia dell'atto notarile dal quale, tra l'altro, risulti:
 - il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa tra quelle riunite qualificata come mandataria;
 - la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016);

Ai fini della qualificazione si applicano gli artt. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016.

b) Per le **Reti d'impresa**, è richiesto:

- 1) In caso di **Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica**, la stessa dovrà:
 - produrre copia del contratto di rete;
 - indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all'appalto (in mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete);
 - specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Ai fini della qualificazione si applica l'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

2) In caso di Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, dovrà:

- Produrre la copia del contratto di rete;
- indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all'appalto (in mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete);
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Ai fini della qualificazione si applicano l'art. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

3) In caso di Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovrà:

- Produrre copia del contratto di rete;
- indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all'appalto (in mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete);
- specificare le parti del servizio che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all'appalto;

Ai fini della qualificazione si applica l'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso delle imprese retiste che partecipano all'appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

4) I **consorzi** ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono; questi ultimi non potranno presentare offerta in altra forma, pena l'esclusione del consorzio e del consorziato.

In ogni caso, gli operatori economici che partecipano alla gara - sia in forma singola (e/o ausiliari) oppure già riuniti o consorziati o in reti di impresa che dichiarino di impegnarsi in caso di aggiudicazione a riunirsi o consorziarsi - dovranno specificare le parti e/o le fasi e/o le quote del servizio che saranno eseguite da ciascuno di essi, anche se riunito, consorziato o ausiliario o in reti di impresa.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti al lotto possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

a. Requisiti di ordine generale

È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti:

1) che:

- sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da:
 - art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge 383/2001, introdotto dall'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge n. 210/2002;
 - sono iscritti nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti, aventi per oggetto sociale l'espletamento dell'attività oggetto del presente appalto;
- 2) per le cui figure societarie, come elencate nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, non sussistono:
- le cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) e dal comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011;
 - sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
 - precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8 del D. Lgs. n. 159/2011;

b. Requisiti tecnico – professionali

È ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che:

- 1) hanno la propria sede operativa (officina) entro 30 km dalle località di riferimento indicate per il singolo lotto per cui presenteranno offerta, **a pena di esclusione dell'offerta**, precisandosi che **farà fede in tal senso la distanza chilometrica “più breve” tra il comune della sede operativa ed il comune di riferimento indicato per il singolo lotto, attestata dall'ACI ed estrapolata dall'URL:<http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html>**;

- 2) sono in possesso degli specifici requisiti tecnico-organizzativi prescritti dal Capitolato Tecnico, anche con specifico riferimento a quanto previsto all'art. 14¹.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che risulterà la miglior offerente secondo il **critério del "minor prezzo"**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016, come appresso meglio definito.

Si evidenzia che **il costo unitario della manodopera posto a base di gara, non soggetto a ribasso, è pari a € 47,00/h (IVA esclusa) per i lotti relativi alla provincia di Bolzano, ed € 41,00/h per i lotti relativi alla provincia di Trento.** Tale costo è stato determinato sulla base della media dei costi orari praticati dagli operatori economici operanti nei relativi ambiti territoriali.

a. Criterio di determinazione della percentuale ponderata di sconto

Gli operatori economici all'atto della presentazione dell'offerta, dovranno esprimere distinti sconti per il singolo lotto di riparazione meccatronica e carrozzeria dei veicoli, su:

- prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici nazionali, con il ribasso minimo del 10 %;
- prezzo dei listini ufficiali dei ricambi originali di case costruttrici estere, con il ribasso minimo del 10 %;
- prezzo dei listini ufficiali dei ricambi "equivalenti", nazionali ed esteri, con il ribasso minimo del 10 %.

Ai fini dell'aggiudicazione, per la definizione del "minor prezzo" sarà utilizzata la seguente formula ed i seguenti valori di ponderazione (dove sc. = sconto):

$$\frac{((0 \text{ per il costo del personale}) + (\text{sc. A} \times 1,50) + (\text{sc. B} \times 1,30) + (\text{sc. C} \times 1,20))}{4}$$

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| A. | ricambi originali di case costruttrici nazionali: | con peso pari a: 50%; |
| B. | ricambi originali di case costruttrici estere: | con peso pari a: 30%; |
| C. | ricambi equivalenti nazionali ed esteri: | con peso pari a 20%. |

Ciascun lotto sarà aggiudicato all'operatore economico che offrirà il maggior sconto percentuale (con indicazione massima di 2 decima sulle singole voci), definito in base alla predetta combinazione ponderata dei ribassi rappresentativi delle suddette voci di costo, che consenta all'Amministrazione di ottenere il maggiore risparmio sul valore del lotto stesso.

I discendenti contratti saranno stipulati per un valore pari a quello posto a base di gara per ogni singolo lotto.

Tale offerta, mentre sarà immediatamente ed irrevocabilmente impegnativa per la Ditta, obbligherà l'Amministrazione Militare solo dopo la stipula del relativo atto negoziale.

b. Criterio di aggiudicazione dei lotti

¹ Gli operatori economici che presenteranno offerta, dovranno in particolare indicare la ditta che effettuerà il servizio di autosoccorso in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, a meno che non dispongano di propri mezzi per espletare internamente detto servizio.

Al fine di assicurare la “prossimità” del servizio, le concorrenti dovranno assicurare la propria sede operativa entro 30 km dalle località di riferimento indicate per il singolo lotto (vedasi *infra* allegato B-1 “Informazioni sui lotti”), **a pena di esclusione dell’offerta** (farà fede in tal senso la distanza chilometrica “più breve” tra il comune della sede operativa ed il comune di riferimento del singolo lotto, attestata dall’ACI ed estrapolata dall’URL: <http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html>).

Ai sensi dell’art.51 del d.lgs.nr.50/2016, onde evitare che il possibile intasamento delle commesse presso le officine affidatarie delle prestazioni contrattuali possa avere negativi riflessi sull’attività operativa dei reparti, **ogni operatore economico, pur potendo formulare offerta per più lotti, potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto**, a meno che:

- abbia distinte sedi operative (officine) operanti per ogni singolo lotto di interesse, in quest’ultimo caso il concorrente potrà essere aggiudicatario anche di più lotti, in quanto abbia l’effettiva disponibilità di una distinta ed idonea sede operativa (officina) per ogni singolo lotto per cui ha presentato l’offerta;
- nel caso che il concorrente sia un consorzio/R.T.I./A.T.I., lo stesso potrà essere aggiudicatario di più lotti, solo qualora partecipi per ciascun lotto con distinte imprese consorziate/raggruppate o associate, aventi ognuna una idonea sede operativa (officina) per ogni singolo lotto per cui ha presentato offerta;
- tale limitazione comporti che il lotto vada deserto; in tale ultimo caso l’operatore economico potrà aggiudicarsi l’ulteriore/i lotti andato/i deserto/i, purché abbia idonea capacità tecnica e garantisca la prescritta prossimità, in modo che possa assicurare la corretta esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il/i lotto/i vada/no definitivamente deserti, la procedura sarà ripetuta in II istanza, mediante nuova procedura negoziata.

L’aggiudicazione avverrà in ordine decrescente, partendo dal lotto di maggior valore, come indicato al successivo para 8.

c. **Motivazione dell’applicazione del criterio del “minor prezzo”.**

Ai sensi dell’art. 95, co. 5, d. lgs. ult. cit., la stazione appaltante giustifica l’aggiudicazione secondo il criterio del “*minor prezzo*” per i sottonotati motivi, anche alla luce di quanto chiarito dall’Autorità nazionale Anticorruzione, con delibera nr. 2 del 21.09.2016:

- 1) Il servizio di riparazione in argomento è caratterizzato da “*elevata ripetitività*” in quanto:
 - volto a soddisfare esigenze ricorrenti dei reparti dipendenti dislocati in maniera capillare su un territorio, del tutto peculiare qual è quello del Trentino Alto Adige: in tal senso è stata prevista la suddivisione nei 9 lotti con l’obbligo per la ditta aggiudicataria di assicurare con la propria sede operativa la prossimità del servizio entro i 30 km del reparto di riferimento, al fine di garantire la massima aderenza del supporto logistico richiesto, e con esso la prontezza di impiego operativo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella propria giurisdizione;
- 2) Il servizio di riparazione in argomento si ritiene “*standardizzato*” in quanto:

- si svolge sulla base di un dettagliato Capitolato Tecnico elaborato “*ex ante*” dalla stazione appaltante ed allegato alla presente lettera di invito, che non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono lì compiutamente definiti e specificatamente previsti come obbligatori, sulla base dell’esperienza maturata nell’acquisto del servizio, anche a causa della predetta “ripetitività” dello stesso;
 - la gara è basata sul solo costo dei pezzi di ricambio aventi caratteristiche fisse e standard e prezzi conosciuti e fissati da tariffari presenti sul mercato; inoltre, il costo dei pezzi di ricambio è superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente; pertanto, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi della lett. a), comma 3 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia l’alta intensità di manodopera dal momento che l’intervento di manodopera richiesto, oltre ad essere non rilevante rispetto al costo del pezzo di ricambio, è parte della normale attività che il ricambista deve effettuare per montare il pezzo, comunque constatato, senza eccezioni di sorta, sempre inferiore al 50% dell’importo del singolo intervento ordinato e dunque di quello contrattuale;
 - si è coerentemente predeterminata la percentuale minima di sconto riconosciuta sui prezzi di listino delle rispettive case costruttrici (para 5.2 del C.T.), sulla base delle condizioni ordinariamente praticate nel mercato di riferimento, al fine di assicurare anche in questo caso la massima partecipazione e la non discriminazione delle imprese presenti sul territorio;
 - il costo della manodopera non soggetto a ribasso, è stato adeguatamente predeterminato sulla base dei tariffari di riferimento per la provincia di pertinenza dei lotti di riferimento, ed è idoneo a ricomprendere non solo gli oneri diretti ed indiretti nell’impiego del personale, ma anche i costi standardizzati per il ritiro del mezzo, per la fornitura e l’impiego dei materiali di consumo e dei ricambi di importo inferiore ad € 2,00 e per il carburante utilizzato nelle prove su strada;
 - per le riparazioni dei veicoli valgono i tempi comunque codificati nei tariffari delle riparazioni “*tempari*” editi dalle case costruttrici, ovvero, ove non disponibili, sui tempi previsti per veicoli simili o, in ultima analisi, comunque stabiliti in contraddittorio con la stazione appaltante (para 4.2 del C.T.).
- 3) Si ritiene che la tipologia delle riparazioni ordinariamente richieste si esauriscono in interventi non qualificabili necessariamente come “ad alto contenuto tecnologico” o ad “alto contenuto innovativo”, in quanto:
- non implicano, anche per le caratteristiche dei mezzi in uso a questa A.M., un diffuso ricorso a strumenti diagnostici di ultima generazione;
 - in ogni caso è lo stesso organo logistico dell’Arma (tramite la propria “Officina Leggera Legionale” o il “Posto Manutenzione”) che esegue una pre-analisi diagnostica anche al fine della successiva valutazione ed accettazione del preventivo di riparazione, evidenziandosi quindi la presenza di una componente tecnica della stessa stazione appaltante, preposta a svolgere preventivamente un’attività “professionale e ad

alto contenuto tecnologico”, non invece necessariamente richiesta alla ditta appaltatrice.

- 4) La stazione appaltante, anche alla luce dei motivi suesposti, ha ritenuto quindi opportuno evitare gli oneri, in termini di tempi e di costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto di qualità e prezzo, in quanto i benefici derivanti da tale confronto sono da considerarsi nulli o comunque ridotti, anche in relazione all’importo del singolo lotto di pertinenza che sarà effettivamente affidato alla singola officina/sede operativa, comunque inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa).
- 5) La stazione appaltante, nella definizione delle prestazioni standardizzate (quali previste, esemplificativamente, per la custodia dei veicoli, art. 6 del C.T.), ha compiutamente e scientemente considerato le effettive condizioni di offerta dello specifico servizio rilevabili dall’insieme delle imprese presenti effettivamente nel mercato territoriale, caratterizzato essenzialmente dalla presenza di piccole imprese o di tipo artigianale.
- 6) In tal senso, la stazione appaltante non ha voluto avvantaggiare alcun particolare fornitore ma anzi ha inteso assicurare la più ampia e paritaria partecipazione delle imprese presenti sul peculiare mercato di riferimento.

Saranno escluse le offerte condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

1) CAUZIONE PROVVISORIA

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo del/i lotto/i per cui è presentata offerta. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- 1) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; in tal caso dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al

comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della stazione appaltante.

2) in contanti, con versamento presso il Conto Corrente Postale nr. 252395, intestato a questo Comando Legione Monte dei Paschi di Siena - codice IBAN: IT 07 A 07601 11600 000000252395, causale "*Cauzione provvisoria procedura negoziata prot.3016/17-0/2018 , lotto/i___ (specificare il nr. identificativo dei lotti per cui è presentata offerta)*"; in tale caso:

- si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima (in assenza l'operazione sarà effettuata sul c.c. di provenienza);
- dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della stazione appaltante.

3) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art.93, co.1, ultimo periodo del Codice), nonché di un'aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE. Tale garanzia dovrà espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante;

- la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della stazione appaltante fino alla data del 28.02.2020 (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

2) CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

6. MODALITA' E TERMINI DI PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Per partecipare alla gara in oggetto, dovrà essere presentata specifica offerta, in regola con la normativa in materia di bollo (affrancatura con marca da bollo da € 16,00), espressa in lingua italiana e corredata dalla prescritta documentazione. Tale offerta deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara**, all'interno di un plico chiuso e sigillato, recante, esternamente, il nome della Ditta e la seguente dicitura:

“OFFERTA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI IN USO AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “T.A.A.”, E.F. 2019, prot. 306/17-0/2018, LOTTO/I Nr. _____, C.I.G. _____ (indicare il/i lotto/i ed il relativo CIG per cui è presentata offerta)”.

Per sigillo si intende l'impronta del logo o delle sigle della Ditta o del legale rappresentante impresse su ceralacca o simili, ovvero una striscia di carta incollata recante a cavallo dei margini firme e/o timbri ovvero buste auto incollanti recanti a cavallo dei margini firme e/o timbri. Il plico, contenente l'offerta e la relativa documentazione, dovrà essere inviato tramite il servizio postale o agenzia di recapito, personalmente o corriere o persona delegata e dovrà essere **unicamente** indirizzato a:

**LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE” – SERVIZIO AMMINISTRATIVO,
VIALE DRUSO, NR. 8, 39100 BOLZANO (BZ),**

e **pervenire entro le ore 09:00 del giorno 21/01/2019, pena l'esclusione dalla gara stessa.** Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno al suddetto ufficio oltre tale termine. La consegna dell'offerta si intende **a rischio e pericolo della Ditta concorrente**, nel senso che questa

Amministrazione declina ogni responsabilità da eventuali ritardi, disservizi o consegne ad Uffici diversi da quello sopraccitato, che dovessero causare il mancato rispetto del termine di presentazione. Non sono ammessi reclami per le offerte non pervenute o pervenute in ritardo, e non saranno accettate quelle fatte in nome e per conto di persone da nominare. L'offerta che sarà senz'altro impegnativa, a tutti gli effetti, verso l'Amministrazione Militare, dovrà essere firmata dal legale rappresentante (società, ente o associazione), dal titolare (ditta individuale) o dal privato e non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni, pena la nullità dell'offerta stessa.

Il plico dovrà contenere due distinte buste chiuse, una "BUSTA AMMINISTRATIVA" e una "BUSTA ECONOMICA", recanti le seguenti diciture e contenenti la documentazione sotto indicata.

- 1) **"BUSTA AMMINISTRATIVA", con relativa dicitura da apporre all'esterno del plico, chiuso e sigillato.**

Contenuto della "BUSTA AMMINISTRATIVA" e modalità di compilazione e presentazione dei documenti.

a) Nella "*Busta Amministrativa*" devono essere prodotti i seguenti documenti:

1. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), modello in allegato B;**
2. **Copia PASSOE;**
3. **Copia della cauzione provvisoria;**
4. **Patto di integrità, modello in allegato C;**
5. **Capitolato Tecnico firmato in ogni singola pagina per presa visione ed accettazione incondizionata.**
ove necessario:
6. **Documentazione relativa all'avvalimento;**
7. **Ulteriori documenti per i concorrenti che partecipano in forma associata;**
8. **Copia certificazione di qualità, di cui al para 5. 1), ed altra eventuale documentazione amministrativa.**
1. **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (debitamente sottoscritta in calce dal legale rappresentante, allegando copia di documento di identità) - redatta utilizzando il **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE (Allegato B)** di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, da compilarsi nelle parti II, III, IV, con esclusione delle sezioni "barrate", con la quale il concorrente dichiara, in particolare:
 - a) che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, come indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;
 - b) iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis) (Parte IV Sezione A n. 1 del DGUE);

- c) il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica prescritta dal Capitolato Tecnico (Parte IV Sezione C del DGUE);
- d) l'intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto (Parte II Sezione D del DGUE);
- e) in caso di ricorso all'avvalimento, l'indicazione dell'impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento (Parte II Sezione C del DGUE); si precisa che, in tal caso, il DGUE dell'ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI).

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare il proprio DGUE;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve essere separatamente compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente;
- in caso di avvalimento, il DGUE deve essere separatamente compilato anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di subappalto, il DGUE deve essere separatamente compilato anche dalle imprese indicate come subappaltatrici;
- le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell'operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l'attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.10.2016, pubblicato sul sito:
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6630>

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

- l'attestazione del requisito di cui di cui all'art. 80, co. 1, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. A tal fine si richiama quanto indicato al punto precedente.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dell'art. 80 commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire all'Autorità ogni opportuna valutazione.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b, delibera n. 157 del 17.02.2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. In relazione ai soggetti tenuti alla presentazione del PASSOE si rimanda alle risposte fornite dall'A.N.A.C. all'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass#nota_d.
3. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA** di cui al par. 5.1 con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, nei casi previsti. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito e copia conforme della relativa certificazione.
4. **PATTO DI INTEGRITÀ** (allegato C), dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della concorrente, precisandosi che:
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare e sottoscrivere il rispettivo Patto di integrità;
 - nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il Consorzio e l'impresa consorziata indicata per l'esecuzione del servizio devono compilare e sottoscrivere il rispettivo Patto di integrità;

- in caso di avvalimento, il relativo Patto di integrità deve essere separatamente prodotto, compilato e sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di subappalto, il Patto di integrità deve essere separatamente prodotto, compilato e sottoscritto anche dalle imprese indicate come subappaltatrici.

5. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO (EVENTUALE). Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante e mandataria o tra consorziate.

Il concorrente che intenda attuare l'avvalimento deve, a pena di esclusione dalla procedura, trasmettere nella specifica sezione i seguenti documenti:

- a. Documento di gara Unico Europeo, di cui al precedente punto 1, relativo all'impresa ausiliaria;
- b. copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e necessari per tutta la durata del contratto, attestando inoltre la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, l'Autorità esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

6. ULTERIORI DOCUMENTI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA (ove necessario).

a. nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

b. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

c. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

d. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

e. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

f. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di

organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, nonché della parte e della relativa percentuale di esecuzione dell'appalto. In caso di RTI verticale o misto, dovranno essere indicate le percentuali dei singoli servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

7. Copia certificazioni di qualità ex art. 93, co. 7, codice dei Contratti, e ulteriori documentazione amministrativa (eventuale ove possedute). Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato – potrà produrre in tale sezione copia delle certificazioni rilevanti, di cui all'art. 93, co.7, d. lgs. 50/2016, ed ogni altra documentazione amministrativa ritenuta di rilievo.

2) “BUSTA ECONOMICA”.

Essa dovrà contenere l'offerta economica, ed essere, **A PENA DI ESCLUSIONE:**

- **inclusa all'interno di una distinta busta chiusa e sigillata (UNA BUSTA PER OGNI LOTTO), recante esternamente l'indicazione del Lotto per cui è presentata la stessa offerta;**
- redatta in carta semplice con applicazione dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00 (l'insufficienza del bollo non determina la nullità dell'offerta, ma comporta la denuncia all'autorità competente per la regolarizzazione della medesima e per l'applicazione delle penalità previste dalla legge – D.P.R. 30.12.1982, n. 955, art. 16) esclusivamente sul modello in **allegato “D-OFFERTA ECONOMICA ” INCLUSO IL RELATIVO ANNESSO “D-1_SCONTO PONDERATO”** ; essa dovrà riportare lo sconto percentuale ponderato offerto sul listino prezzo dei ricambi, così come indicato al para 4.) e calcolato mediante il relativo annesso ricevuto dalla ditta in formato elettronico “.xls”. Nel caso in cui l'offerta sia formulata da “Consorzio stabile”, esso dovrà altresì indicare l'impresa consorziata, incaricata per l'esecuzione del servizio, in

possesso dei requisiti di ordine generale e professionale specificatamente richiesti per l'esecuzione del presente appalto. Dovrà essere inoltre indicato se il servizio di "autosoccorso" sarà espletato mediante mezzi proprio dell'azienda ovvero la ditta che effettuerà il servizio di autosoccorso in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, (art. 105, co. 3, lett. c bis), D. Lgs. n. 50/2016).

I suddetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, devono essere sottoscritti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, deve essere sottoscritto dal consorzio medesimo;
- in caso di avvalimento, deve essere sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di subappalto, deve essere sottoscritto anche dalle imprese indicate come subappaltatrici.

Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, co. 9, d. lgs. 18.04.2016, nr. 50)

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al para. 3 di cui alla c.d. "Busta Amministrativa", potranno essere sanate mediante il c.d. "soccorso istruttorio", a mente di quanto stabilito dall' art. 83, co. 9, d. lgs. 18.04.2016.

La procedura del soccorso istruttorio non trova applicazione per i documenti inerenti l'offerta economica.

In caso di irregolarità o mancanza dei documenti da inserire nella "Documentazione amministrativa", questa stazione appaltante assegnerà al concorrente aggiudicatario provvisorio un termine di 3 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da parte dei soggetti legittimati. Decorso il suddetto termine senza che il concorrente ottemperi alla richiesta della stazione appaltante, ovvero non possenga effettivamente il requisito ritenuto indispensabile, ne sarà disposta l'esclusione della gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un ulteriore termine perentorio di giorni 3 lavorativi, a pena di esclusione. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'istituto in parola non può invece, in ogni caso, essere utilizzato (con conseguente ed automatica esclusione delle offerte irregolari e non sanabili):

- per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante

alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

- (eventuale) in tema di avvalimento, per integrare o regolarizzare la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (salva l'ipotesi di mancata allegazione del contratto che sia stato comunque siglato alla data di presentazione dell'offerta);
- (eventuale) in tema di subappalto, per indicare la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare.

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE OFFERTE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.

A mente di quanto previsto all'art. 36, co. 2, lett. b), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per il singolo lotto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 di:

- non procedere all'aggiudicazione di uno o più lotti, nel caso in cui nessuna offerta presentata venga ritenuta idonea;
- sospendere, reindire e non aggiudicare la gara motivatamente.

Nel caso in cui non pervengano offerte per uno o più lotti, la procedura sarà ripetuta in II istanza per quel/i lotto/i.

1) Procedura di valutazione delle offerte.

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, le stesse saranno esaminate dalla Commissione all'uopo nominata. Per ciascuna offerta e per ciascun lotto, in primo luogo si procederà al controllo della completezza e regolarità della "*busta amministrativa*"; successivamente saranno analizzate per ciascun lotto le "*buste economiche*" delle ditte non escluse, al fine di individuare la migliore offerta secondo il criterio del "minor prezzo", **come definito al paragrafo 4. della presente lettera d'invito, secondo il seguente ordine, al fine di procedere alla formazione della graduatoria aggiudicazione provvisoria:**

- lotto nr. 8,
- lotto nr. 6,
- lotto nr. 7,
- lotto nr. 9.

In caso di parità di sconto offerto per il singolo lotto, il servizio NON sarà aggiudicato ma le due o più concorrenti migliori offerenti saranno invitate a rilanciare la propria offerta con procedura di seconda istanza, con le modalità che saranno successivamente indicate; ove permanesse la situazione di parità si procederà all'aggiudicazione a mezzo sorteggio in seduta pubblica.

2) Verifica di anomalia delle offerte.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa, ex art. 97, D. Lgs. nr. 50/2016. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente

procedura:

- a) si richiederà per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse e invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegnerà all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione, esaminerà gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiederà per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della richiesta;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bolzano, Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Sezione autonoma di Bolzano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

10. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso:

- dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 , del Codice, che il R.U.P. opererà tramite il sistema AVCPASS;
- dei requisiti tecnico-professionali previsti nel Capitolato Tecnico, tramite sopralluogo presso la struttura operativa indicata in offerta. La verifica dei requisiti dichiarati per la partecipazione all'appalto, con riguardo a quelli prescritti nel capitolato tecnico, sarà effettuata in sede di ispezione tecnica a carico degli operatori economici aggiudicatari dei singoli lotti, da parte di personale qualificato dell'Arma dei Carabinieri, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione provvisoria. L'eventuale accertata inidoneità dell'officina, derivante dalla mancanza o dalla carenza di taluno dei requisiti richiesti, sarà causa di esclusione dell'operatore economico dal proseguimento della procedura negoziata, anche qualora si tratti di carenze prontamente sanabili. In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti dovranno essere presenti e verificabili al momento dell'ispezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedienti quali l'assenza di personale tecnico o del titolare dell'officina. Tale verifica non sarà attuata nei confronti delle ditte già affidatarie dello stesso

servizio per il corrente esercizio finanziario.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

La stipulazione del contratto rimarrà comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, co. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art.93, co.7, del Codice, come richiamato dall'art.103. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Autorità;
- polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate, comprensiva di tutte le ulteriori coperture espressamente prescritte al para 6 del C.T.²

Si evidenzia che i prezzi contrattuali s'intendono comunque accettati dall'impresa aggiudicataria a totale suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, la stazione appaltante procederà a:

- segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria, per violazione dei reati p. e p. dagli artt. 46 e 73 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 483 c.p., per falsa dichiarazione;
- richiedere l'incameramento della cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla gara;
- inviare apposita comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

11. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni con la stazione appaltante, inerenti la presente procedura, dovranno avvenire esclusivamente tramite P.E.C. all'indirizzo tbz34333@pec.carabinieri.it, almeno 5 giorni calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori

² Tale polizza, stipulata con primaria Compagnia di assicurazione, dovrà avere come beneficiaria l'Amministrazione per un valore non inferiore ad € 100.000,00, per singola sede operativa, per i seguenti rischi: incendio, furto, grandine con combinazione "Extended Cover", comprendente atti di vandalismo, sommosse popolari, terrorismo, sabotaggio e terremoti, danni al personale dell'A.D. Durante le esecuzioni dei lavori e per effetto delle prove di collaudo dei materiali ancora in consegna alle "Società", si dovrà prevedere ad attivare assicurazione con "targa prova".

economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della legge nr. 196/2003, si informa che i dati che perverranno in relazione alla presente lettera d'invito, verranno utilizzati esclusivamente per la gestione della procedura negoziata.

13. IMPIEGO DEL PERSONALE

Il personale addetto all'esecuzione dei servizi dovrà essere alle dipendenze dell'appaltatrice, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate e nel numero necessario per la prestazione dei servizi stessi secondo la qualità ed il livello dichiarati.

14. CONDIZIONI E TERMINI GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

a. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà presumibilmente validità dal 02.02.2019 (o successiva data di stipula) al 31 dicembre 2019. Alla scadenza del periodo di esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di prorogare la validità del contratto alle medesime condizioni tecnico – economiche, nelle more dell'espletamento della nuova procedura negoziale.

b. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto (tra gli altri motivi):

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di grave reiterata contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, anche se limitata ad una sola struttura oggetto del servizio;
- per inadempienza, dolo o colpa grave (art. 1453 del Codice Civile).
- insufficiente copertura finanziaria;
- sopravvenuta causa di esclusione ex art. 80, d.lgs. nr. 80/2016;
- - nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
- in caso di interruzione del servizio per qualsiasi motivo;
- in caso di insufficienza qualitativa e quantitativa del personale adibito all'espletamento del servizio, così come previsto nell'analisi dei costi formulata dalla ditta aggiudicataria, di gravità tale da compromettere la buona esecuzione del servizio medesimo;
- in caso di sopravvenuta convenzione CONSIP che risulti di maggior convenienza (art. 1, co. 13, D.L. 06.07.2012, con preavviso tramite PEC non inferiore a 15 giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo di quelle non eseguite, qualora l'appaltatore non

acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, L. 23.12.1988;

- in caso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, comunichi l'operatività di un nuovo contratto stipulato dal Centro Unico Contrattuale, prima della scadenza e previo avviso tramite PEC non inferiore a 20 giorni;
- in caso di violazione delle norme in materia contributiva e previdenziale o delle disposizioni previste dal CCNL per i servizi integrati/multiservizi vigente;
- per violazione dell'art. 3, co. 8, l. 07/09/2010, nr. 136, allorché l'appaltatore abbia eseguito transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o Poste Italiane;
- per violazione grave degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), che la Ditta dichiara di ben conoscere e di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso D.P.R.;
- per violazione del "Patto di integrità" sottoscritto dalla Ditta in sede di formulazione dell'offerta.

In tutti i casi previsti dai punti precedenti, ed in quelli ulteriormente specificati nel contratto, tenuto conto della peculiarità dell'Ordinamento Militare, l'Amministrazione, accertata la gravità e/o la reiterazione degli inadempimenti contrattuali, non procederà a risoluzione parziale, ma a risoluzione totale del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. L'addebito a carico dell'impresa inadempiente verrà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 132 del D.P.R. 236/2012. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

c. ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi di legge e derivanti dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per i servizi integrati/multiservizi vigente, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine nel contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.; nonché a quanto previsto dall'art. 17 L. nr. 68, 12.03.99, riguardante il diritto al lavoro dei disabili. L'impresa si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal su richiamato CCNL di categoria e dai successivi rinnovi. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del su indicato contratto collettivo e fino al suo rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inadempienza contributiva (accertata mediante il documento unico di regolarità contributiva) o di inadempienza retributiva dell'esecutore, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ed attuerà l'intervento sostitutivo prescritto rispettivamente dall'art. 30, co. 5, d.lgs. nr. 50/2016 e dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 05.10.2010, nr. 207: in tali fattispecie la Ditta non potrà pretendere alcuna somma e per qualsiasi ragione, per il mancato pagamento del saldo.

d. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, d. lgs. nr. 50/2016, il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni ivi previste, purché la concorrente ne abbia fatto espressa indicazione nell'offerta economica in allegato "D", impegnandosi a produrre dopo l'aggiudicazione:

- Copia del contratto di subappalto;
- Dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d. lgs. ult. cit.

e. SPESE CONTRATTUALI

Le spese di registrazione in caso d'uso, bollo, stampa e copia inerenti agli atti negoziali saranno a carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere versate all'atto della stipula, con le modalità previste dall'art. 1 legge 27.12.1995, n. 790.

f. FATTURAZIONE

L'Azienda appaltatrice dovrà fatturare le singole prestazioni effettuate in ragione della ricezione della relativa lettera di ordinazione a firma del Capo Servizio Amministrativo dell'Ente, regolarmente accettata dalla ditta medesima. Ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, è fatto obbligo per la PA di ricevere le fatture unicamente in formato elettronico, riservandosi di indicare a tal fine il Codice Univoco Ufficio che sarà associato a tal fine, **pena l'impossibilità di procedere al pagamento**. Si evidenzia che il tracciato del documento elettronico, oltre i dati espressamente previsti al citato decreto, dovrà altresì riportare, in applicazione delle connesse normative in materia di fatturazione e pagamento, i seguenti elementi minimi ed essenziali:

- le coordinate IBAN su cui effettuare il pagamento, relative a conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, al pagamento delle commesse pubbliche (art.3 L. 136/2010);
- il C.I.G. del lotto aggiudicato e contrattualizzato;
- l'importo totale del documento, specificando la quota imponibile e l'IVA, applicando il codice "S" per lo "split payment".

Il pagamento sarà quindi entro 60 giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica, salva accettazione, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, limitatamente all'importo imponibile, in conformità a quanto previsto dal richiamato "*split payment*" (ex art.1, co. 629, Legge 23.12.2014, nr. 190, c.d. "Legge di Stabilità 2015", introduzione della scissione del pagamento IVA a carico della P.A.), a mezzo di bonifico postale, previa verifica di regolare esecuzione e previa acquisizione telematica della Dichiarazione Unica di Regolarità

Contributiva, attestante il regolare versamento dei contributi, premi e accessori, con data non anteriore a 4 mesi.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Magg. amm. Daniele Mignini)

*“Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
nr. 445”*